



Cap 63082

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Cod. fisc. 80000270449

Tel. (0736) 81871 – Fax 818760

Prot.n. 5969

li, 02.05.2020

ORDINANZA N. 55/2020

OGGETTO: Revoca parziale Ordinanza contingibile e urgente ai sensi degli artt. 50, c.4, D.lgs. 267/2000 - chiusura Parchi, Giardini e Aree verdi comunali per fronteggiare l'epidemia "CORONA VIRUS".

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020 n. 45, che, tra l'altro, dispone che "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità e d'urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833, dell'articolo 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e dell'articolo 50 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267";

Visto il Decreto-Legge 25 Marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Richiamati i DPCM dell'1/03/2020, del 4/03/2020, dell'8/03/2020, del 9/03/2020, dell'11/03/2020, del 22/03/2020, dell'1/04/2020, del 10/04/2020 e del 26/04/2020 recanti misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus COVID-19;

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 47 del 16/03/2020 "*Ordinanza contingibile e urgente ai sensi degli artt. 50, c.4, D.lgs. 267/2000 - chiusura Parchi, Giardini e Aree verdi comunali per fronteggiare l'epidemia "CORONA VIRUS"*", con la quale veniva ordinata l'immediata chiusura al pubblico:

1. di tutti i Parchi, Giardini e Aree verdi comunali delimitati con recinzioni e cancelli di accesso e/o transennati o, comunque, delimitati con opportuno materiale ad alta visibilità;
2. la chiusura al pubblico, nelle ore notturne (dalle ore 18.00 alle 9.00) dell'area sgambamento cani. Durante l'**orario di apertura (9.00 -18.00)** sarà consentito l'accesso a massimo 1 persona per gabbia ed è consentita una permanenza di massimo 10 minuti;

Ritenuto che, alla luce di quanto disposto dal DPCM del 26/04/2020 possa essere adottata la riapertura del solo Parco della Pace, mantenendo altresì chiusi tutti gli altri Parchi, Giardini e Aree verdi comunali delimitati con recinzioni e cancelli di accesso e/o transennati o, comunque, delimitati con opportuno materiale ad alta visibilità il tutto fino a cessata esigenza con espressa ordinanza di revoca;

Visto il DPCM 26 Aprile 2020;

MB

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale delle Marche n. 142 del 30 aprile 2020;

Richiamati

- l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., secondo il quale *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (...)”*

Dato atto che

- il presente provvedimento, è esecutivo dall'affissione nei luoghi pubblici appositamente preposti, pubblicazione all'Albo pretorio online e sul sito internet del Comune di Castel di Lama e trova applicazione fino a cessata esigenza con espressa ordinanza di revoca;
- la situazione di contingibilità ed urgenza consente l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/90;

ORDINA

per le motivazioni indicate e descritte in premessa, al fine di contenere il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale

1. **La revoca parziale della propria ordinanza sindacale n. 47 del 16/03/2020** con la quale veniva ordinata l'immediata chiusura al pubblico di tutti i Parchi, Giardini e aree verdi comunali fino a cessata esigenza prevedendo la **riapertura del solo Parco della Pace**, mantenendo altresì chiusi tutti gli altri Parchi, Giardini e Aree verdi comunali delimitati con recinzioni e cancelli di accesso e/o transennati o, comunque, delimitati con opportuno materiale ad alta visibilità il tutto fino a cessata esigenza con espressa ordinanza di revoca;
2. all'interno del Parco della Pace sarà consentito l'accesso al solo fine di praticare le **attività motorie sportive svolte in maniera individuale** sempre nel rispetto delle norme di precauzione del distanziamento sociale, dell'utilizzo dei DPI per quanto applicabili e del divieto di assembramento;
3. la chiusura al pubblico, sino a cessata esigenza, nelle ore notturne (dalle ore 18.00 alle 9.00) dell'area sgambamento cani. Durante l'**orario di apertura (9.00 -18.00)** sarà consentito l'accesso a massimo 1 persona per gabbia ed è consentita una permanenza di massimo 10 minuti;

RACCOMANDA il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento negli altri luoghi non indicati nella presente ordinanza (strade, piazze, ed aree verdi pubbliche e private non delimitate) nonché il rispetto delle disposizioni generali e settoriali atte a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica;

DISPONE

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
 - o al Comando di Polizia Locale;
 - o alla Prefettura di Ascoli Piceno;
 - o Stazione Carabinieri di Castel di Lama.

MB

Le disposizioni, di cui alla presente ordinanza possono essere oggetto di ulteriori integrazioni o eventuali modifiche, in ragione dell'evoluzione del quadro epidemiologico e delle sopravvenute disposizioni normative o amministrative nazionali.

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p. e verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da 25,00 € a 500,00 € così come stabilito dall'articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale MARCHE, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio online, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n. 1199, entro 120 dalla stessa data.



SINDACO

Mario Belleri

